

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3042 del 24/06/2019
Oggetto	RINNOVO DELLA COMUNICAZIONE DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DI CUI ALL'ART. 216 DEL D. LGS. 152/2006 - DITTA ALEMAR DI GUALTIERI MARCO - IMPIANTO IN COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3105 del 24/06/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventiquattro GIUGNO 2019 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.6343/2019

Rinnovo della comunicazione di iscrizione al registro di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 - Ditta ALEMAR di Gualtieri Marco– con sede legale e impianto in Comune di Campagnola Emilia (RE) – Via Mascagni n. 1

LA DIRIGENTE

Vista la normativa settoriale che disciplina l'esercizio di operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata:

- D. Lgs. 152/06 e s.m.i. - Parte IV, Titolo I recante norme in materia di gestione dei rifiuti e, in particolare, l'art. 216, secondo cui sono affidate alle Province le competenze relative alle comunicazioni per l'esercizio delle operazioni di recupero rifiuti in procedura semplificata;
- D.M. 05/02/1998 e s.m.i. per l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli artt. 214 e 216 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Vista la "Convenzione per l'esercizio delle funzioni ambientali previste dall'rt. 1, c. 85, lett. a), della Legge n. 56/14, mediante Arpae, in attuazione della L.R. 13/015" stipulata tra Arpae e la Provincia di Reggio Emilia (il cui schema è stato approvato da Arpae con D.D.G. n. 69 del 13/07/2018) che attribuisce lo svolgimento delle residue funzioni riconosciute in materia ambientale alla provincia dall'art. 1, comma 85, lett. a), della Legge n. 56/14, viene delegato ad Arpae SAC (tra cui, ad esempio, l'iscrizione al registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata (ex art. 216, comma 3, del D.Lgs 152/06 e s.m.i.);

Vista la comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006, trasmessa dalla Ditta **ALEMAR di Gualtieri Marco**, con sede legale in Via Mascagni n.1 – Campagnola Emilia (RE), acquisita al protocollo di ARPAE con n. PG/2019/25045 del 15/02/2019, per l'esercizio della operazione di recupero di **rifiuti speciali non pericolosi**:

- **R13** Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);

da effettuarsi nello stabilimento sito in comune di **Campagnola Emilia (RE) – Via Mascagni n. 1**;

Richiamato che, nella documentazione della comunicazione, in sintesi, si riferisce che:

- la ditta svolge attività di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi quali toner per stampanti esauriti, cartucce per stampanti, fax e calcolatrici a getto d'inchiostro e cartucce nastro per stampanti ad aghi;
- i rifiuti in ingresso vengono stoccati all'interno di un magazzino in contenitori di plastica dotati di coperchio;
- le condizioni di esercizio alla base della suddetta attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi, sono invariate dal punto di vista strutturale, organizzativo ed impiantistico;
- si confermano le informazioni di seguito riportate, relativamente alle seguenti operazioni e tipologie del D.M. 05/02/1998:
 - operazione R13:
 - Tipologia 13.20: *gruppo cartuccia toner per stampante laser, contenitori toner per fotocopiatrici, cartucce per stampanti fax e calcolatrici a getto d'inchiostro, cartucce nastro per stampanti ad aghi, 75 t/anno;*
- le attività oggetto di comunicazione non producono emissioni in atmosfera ai sensi della parte V del D. Lgs. 152/06;
- le attività oggetto di comunicazione non producono scarichi idrici, ai sensi della parte III del D. Lgs. 152/06;

- alla documentazione è allegata la planimetria denominata "Planimetria per la messa in riserva di rifiuti non pericolosi" datata 06/02/2019, inerente l'attività di gestione rifiuti oggetto di comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. 152/06;

Dato atto che decorso il termine di 30 giorni dalla consultazione della Banca Dati Nazionale Anitimafia (BDNA) senza riscontro da parte della Prefettura, e stante che nella comunicazione presentata dalla Ditta è stata presentata autocertificazione di cui all'art. 89 del D.Lgs. 159/2011, le amministrazioni interessate sono tenute a procedere alla concessione del provvedimento richiesto, ai sensi dell'art. 88 del D. Lgs. 159/2011.

Dato atto che:

- lo stesso impianto risulta iscritto al n. 143 del registro di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 a far data dal 19/02/2004, a seguito della presentazione della seguente comunicazione:
 - comunicazione datata 11/07/2003, pervenuta il 15/07/2003 esercizio attività a far tempo dal 19/02/2004;
 - comunicazione datata 28/06/2006, pervenuta il 04/07/2006 adeguamento al D.M. 186/2006;
 - comunicazione datata 16/02/2009, pervenuta il 16/02/2009 esercizio attività a far tempo dal 19/02/2009;
 - comunicazione datata 29/10/2013, pervenuta il 26/11/2013 esercizio attività a far tempo dal 19/02/2014;

Visto il parere favorevole della Provincia di Reggio Emilia in ordine alla compatibilità con gli strumenti di pianificazione territoriale (PTCP) acquisito al protocollo n. PG/2019/52160 del 01/04/2019;

Visto il parere favorevole del Comune di Campagnola Emilia in materia urbanistica ed edilizia, acquisito al protocollo n. PG/2019/38732 del giorno 11/03/2019;

DETERMINA

1. di rinnovare l'iscrizione della Ditta **ALEMAR di Gualtieri Marco** al registro di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006, per la prosecuzione senza modifiche dell'esercizio dell'operazione di **recupero rifiuti speciali, non pericolosi**:
 - **R13** Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti); nello stabilimento sito in comune di **Campagnola Emilia (RE) – Via Mascagni n. 1**;
2. che, a seguito della presentazione della comunicazione di rinnovo dell'attività, alla Ditta **ALEMAR di Gualtieri Marco**, nel suddetto Registro, resta attribuito il seguente numero: **143**;
3. che la durata dell'iscrizione è di 5 anni a far data dal 19/02/2019 e cioè fino al **19/02/2024**;
4. che l'attività di recupero oggetto del presente allegato deve essere esercitata in conformità al D.M. 05/02/1998 e s.m.i. ed in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4, alle pertinenti disposizioni del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed alle altre norme applicabili;
5. che, in base alla suddetta iscrizione, la Ditta può esercitare le operazioni di recupero indicate nell'Allegato 1 per i corrispondenti Codici EER. Nello stesso Allegato **1** sono riportate le quantità complessive dei rifiuti per ogni tipologia di recupero. Nel caso in cui la Ditta intenda avviare a recupero quantità complessive di rifiuti superiori o diverse rispetto a quelle indicate, nello stesso allegato, o svolgere diverse operazioni di recupero, è necessario che sia inoltrata preventivamente una nuova comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006. Nel caso di modifiche dell'impianto, devono essere attivate preventivamente le procedure di V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale) o verifica di assoggettabilità alla V.I.A. (Screening), qualora ricorrano, a seguito delle stesse modifiche, le condizioni previste dal D.Lgs. 152/2006;

6. che l'esercizio delle operazioni di recupero deve avvenire conformemente alla documentazione presentata e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e dal D.M. 5/2/1998 e s.m.i. e della normativa in materia di:
 - urbanistica ed edilizia;
 - inquinamento atmosferico;
 - prevenzione incendi;
 - scarichi di acque reflue;
 - inquinamento acustico;
 - sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
6. che l'attività di gestione rifiuti deve essere effettuata nel sito coerentemente alla planimetria, datata 06/02/2019, ed alla documentazione tecnica presentata;
7. che, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., la ditta potrà ammettere nel centro di recupero i rifiuti previsti dalle "Provenienze" ivi indicate per ogni tipologia;
8. che, nelle fasi di movimentazione e stoccaggio dei rifiuti, in caso di eventi accidentali, sia che si tratti di dispersione di materiali solidi, polverulenti o sversamenti di liquidi, la pulizia delle superfici interessate sia eseguita immediatamente, per quanto possibile a secco o con idonei materiali inerti assorbenti. I rifiuti derivanti dalle operazioni di pulizia devono essere destinati allo smaltimento presso impianti autorizzati;
9. che tutti gli scarti non recuperabili provenienti dall'attività di gestione rifiuti, devono essere temporaneamente depositati e stoccati in appositi contenitori, che devono essere gestiti in deposito temporaneo ai sensi dell'art.183, comma 1, lettera bb) del D. lgs. 152/06 e conferiti ad impianti autorizzati;
10. che, ai sensi dell'art. 6, comma 5 del D.M. 05/02/1998, i rifiuti messi in riserva dovranno essere avviati alle operazioni di recupero entro 1 anno dalla data di ricezione;
11. che, ai sensi dell'art. 6, comma 8 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., per i rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1 al decreto stesso, il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero "R13 – messa in riserva" è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti;
12. che l'iscrizione al registro di cui sopra decade qualora non siano soddisfatti i requisiti della comunicazione, ai sensi del Codice Antimafia D. Lgs. 159 del 06/09/2011, ovvero qualora pervenga dalla Prefettura, nota contenente elementi impeditivi al rilascio della stessa, ai sensi dell'art. 67 del citato D. Lgs. n. 159/2011.

Si ricorda che:

- il presente atto non costituisce titolo abilitativo all'esercizio di altre tipologie di attività, ad esempio commerciali, che esulano dalla normativa di settore ambientale, in particolare dall'art. 216 del D. Lgs. 152/06;
- ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 del D.M. 21 luglio 1998 n. 350, entro il 30 aprile di ciascun anno dovranno essere versati ad ARPAE i diritti di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori;
- la ditta deve ottemperare alle disposizioni dell'art. 26 bis della Legge 132/2018 in merito ai piani di emergenza;

Il Servizio territoriale ARPAE provvederà a verificare il rispetto di quanto previsto dal presente atto.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

ALLEGATO 1 - Scheda stabilimento (art. 216 D.Lgs. 152/2006)

Ditta **ALEMAR DI GUALTIERI MARCO**
 Impianto: Campagnola Emilia (RE) – Via Mascagni n. 1

Registro Provinciale Recuperatori n. **143**

13.20		<i>gruppo cartuccia toner per stampante laser, contenitori toner per fotocopiatrici, cartucce per stampanti fax e calcolatrici a getto d'inchiostro, cartucce nastro per stampanti ad aghi</i>				Operazione R13		
13.20.3 lett. .	verifica di funzionalità ericarica del toner, dell'inchiostro o nastro inchiostroato						R13	
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale		
		mc	t	mc	t	mc	t	
080318	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	0,8	0,4	100	50			
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	0,2	0,1	50	25			
TOTALE		1	0,5	150	75	-	-	

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.